

Parte Speciale 10

I REATI DI MARKET ABUSE



STORICO DELLE MODIFICHE		
Rev.	Natura della modifica	
0	Prima stesura	
1	Aggiornamento	
APPROVAZIONE		
Rev.		Data
1	Approvato dal Consiglio di Amministrazione	26/07/2017
2	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del	21/12/2018
3	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del	16/06/2020

Di seguito si fornisce la descrizione del reato previsto dall'art. 25 sexies del D.Lgs. 231/01.

FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTA	SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS. 231/01
<p>Art. 184 del TUF 1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a</p>	<p>In particolare per la fattispecie di insider trading (art. 184 TUF) si precisa che per <u>informazione privilegiata</u> si intende un'informazione che ha un carattere preciso, che non è stata resa pubblica e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari ovvero sui prezzi di strumenti finanziari derivati connessi. Inoltre, dall'elenco dei soggetti individuati quali potenziali autori del reato di abuso di informazioni privilegiate, discende che il legislatore abbia escluso colui che è venuto occasionalmente o fortuitamente a conoscenza di informazioni privilegiate da parte di uno dei potenziale autori del reato. A questo proposito, occorre precisare che si distinguono diverse figure di insider: - <u>insider primario</u>, quali amministratori, sindaci, dirigenti, revisori ecc., ossia coloro che vengono in possesso dell'informazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote ▪ Se l'ente ha avuto conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata sino a 10 volte tale profitto

chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a) , numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

Art. 185 del TUF

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a

privilegiata in ragione della propria qualità istituzionale o della propria attività o della propria partecipazione al capitale dell'emittente. Rientrano in tale categoria anche coloro che hanno un accesso temporaneo, quali consulenti finanziari, studi legali ecc.;

- insider secondario, ossia colui che si trova a detenere l'informazione privilegiata, in virtù di una comunicazione che proviene dagli insiders primari;

- insider criminale, si tratta del soggetto che pone in essere le citate condotte vietate dopo essere venuto in possesso di informazioni privilegiate dopo aver preparato o dato esecuzione ad attività delittuose (es. hacker informatico).

Oltre a tali figure, occorre porre attenzione alla possibilità di concorso dell'extraneus nel delitto di abuso di informazione privilegiata.

Non tutte le condotte poste in essere da figure diverse dall'insider primario sono penalmente irrilevanti.

L'art. 110 cp permette, infatti, di arricchire il catalogo dei soggetti penalmente sanzionabili ricomprendendovi anche coloro che, seppur privi delle qualifiche indicate nell'art. 184 TUF, hanno posto in essere comportamenti che rappresentato un concorso morale o materiale alla condotta dell'insider primario.

Ciò può accadere quando l'extraneus istighi o

<p>sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.</p> <p>2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <p>2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a) , numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni .</p>	<p>determini l'insider primario o lo aiuti a realizzare una delle condotte di abuso di informazioni privilegiate.</p> <p>Sul piano materiale, quindi, mentre l'insider secondario sfrutta un'informazione privilegiata ricevuta per porre in essere comportamenti del tutto autonomi rispetto all'insider primario, l'extraneus concorrente, invece, collabora, istiga o aiuta l'insider primario nella realizzazione delle condotte abusive.</p> <p>In merito a quest'ultima ipotesi occorrerà pertanto valutare, caso per caso, se il concorrente extraneus abbia agito nell'interesse della società a cui appartiene o se sia possibile ravvisare, alla stregua dei rapporti infra gruppo, l'interesse di altri enti, nel qual caso potranno profilarsi responsabilità anche per più società.</p> <p>Le medesime considerazioni svolte per il concorso dell'extraneus valgono anche per l'ipotesi del reato di manipolazione del mercato (art. 185 TUF).</p>	
---	---	--

ATTIVITA'/PROCESSO A RISCHIO	PRINCIPALI FUNZIONI/SOGGETTI COINVOLTI	LIVELLO DI RISCHIO
<p>GESTIONE DELLA RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE</p> <p>GESTIONE ADEMPIMENTI SOCIETARI ED EVENTUALI RAPPORTI INFRAGRUPPO</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ CdA ▪ Collegio Sindacale ▪ Consulenti esterni ▪ Società di revisione <p>Funzioni centrali di governo e di gestione fornite in service da EPP:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Accounting & Tax ▪ CFO ▪ Legal & Corporate Affairs ▪ Finance and Back Office ▪ Energy Management ▪ Controlling & Risk Management ▪ Institutional Relations and Communication ▪ Power Plants Operation <p>Centrale di Livorno Ferraris:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Capo Centrale 	<p>BASSO</p>

I DESTINATARI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti, dipendenti della Società, nonché dai Collaboratori esterni e Partner compresi gli eventuali soggetti appartenenti ad EP Produzione Spa (anche semplicemente “EPP”), coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio.

La presente parte speciale prevede, quindi, che nell’espletamento delle rispettive attività, i soggetti coinvolti nelle predette attività sensibili, siano tenuti al rispetto dei principi di comportamento e delle procedure che regolamentano tale area a rischio.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO PREVENTIVI

I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente parte speciale prevede che nell’espletamento delle rispettive attività, i soggetti coinvolti nelle predette attività sensibili, compresi collaboratori esterni, siano tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati previsti dall’art. 25 sexies, al rispetto dei seguenti principi di comportamento.

La presente parte speciale prevede l’**espresso divieto** a carico dei destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra indicate;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato sopra indicate, possano potenzialmente diventarlo.

E’ inoltre sancito l’**espresso obbligo** di:

- tenere comportamenti in linea con i principi espressi nel Codice Etico e nel presente Modello Organizzativo;

- rispettare tutte le normative applicabili e le procedure interne adottate;
- inserire un'apposita clausola contrattuale che i Consulenti, i Partner ed i Fornitori devono sottoscrivere in cui dichiarano di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i principi previsti dal Codice Etico adottato dalla Società, nonché dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Tale clausola deve regolare anche le eventuali conseguenze in caso di violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Codice Etico (es. clausole risolutive espresse, penali).

I PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Oltre ai principi generali sopra descritti che devono sempre trovare applicazione nella gestione di tutte le attività e di tutti i processi c.d. a rischio, la presente parte speciale indica anche una serie di ulteriori principi specifici di prevenzione che tutti i soggetti coinvolti devono rispettare, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in oggetto.

In merito a GESTIONE DELLA RISERVATEZZAZZA DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

è vietato:

- negoziare o concorrere nella negoziazione diretta o indiretta, posta in essere utilizzando informazioni privilegiate ottenute da esponenti aziendali, degli strumenti finanziari di cui all'art.180 del TUF, qualora l'operazione stessa sia volta a favorire o comunque a far conseguire un vantaggio alla Società;
- comunicare o concorrere nella comunicazione a terzi, compresi soggetti appartenenti ad altre società del Gruppo, di informazioni privilegiate ottenute da rappresentanti della società controllante o di società Emittenti (clienti-fornitori-partner) in ragione della propria posizione, salvo il caso in cui tale comunicazione sia richiesta da leggi, da altre disposizioni regolamentari o da specifici accordi contrattuali, qualora tale comunicazione sia volta a favorire o comunque a far conseguire vantaggio alla Società;
- raccomandare o concorrere nel raccomandare o indurre terzi, sulla base di informazioni privilegiate ottenute da rappresentanti della società controllante o di società Emittenti (clienti-fornitori-partner) in ragione della propria posizione, ad effettuare operazioni di acquisto, vendita o operazioni di altro genere su strumenti finanziari, qualora la realizzazione di tali operazioni sia volta a favorire o comunque a far conseguire vantaggio alla Società;
- diffondere o concorrere nella diffusione di notizie false o nel compimento di artifici o raggiri idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

A ciò si aggiunga **che è obbligatorio:**

- predisporre un documento organizzativo interno che contenga i seguenti elementi:
 - la definizione di informazione privilegiata, anche mediante la predisposizione di elenchi esemplificativi;
 - l'identificazione delle aree di attività dove di norma si formano, vengono aggiornate, comunicate e gestite le informazioni privilegiate;

○ L'individuazione delle misure adottate per garantire la protezione e la riservatezza delle informazioni privilegiate;

- individuare i soggetti autorizzati a fornire, approvare e diffondere le informazioni privilegiate nel rispetto del principio di segregazione di ruoli nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo;
- tracciare e archiviare le fasi del processo in esame;
- mantenere riservati tutti i documenti, i dati e le informazioni relativi alla controllante e al Gruppo, utilizzandoli esclusivamente nell'espletamento delle funzioni aziendali;
- rispettare le procedure in merito alla gestione ed al trattamento delle informazioni privilegiate e per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni;
- individuare le funzioni aziendali ed i soggetti a cui è riservato il compito di comunicare alla controllante informazioni rilevanti riguardanti la Società;
- individuare le funzioni aziendali ed i soggetti a cui è riservato il compito di intrattenere i rapporti con i media (giornali o qualsiasi altro mezzo di comunicazione);

Inoltre in merito a:

GESTIONE ADEMPIMENTI SOCIETARI E RAPPORTI INFRAGRUPPO

è obbligatorio:

- Rispettare quanto previsto in materia dal Codice Etico e dal presente Modello Organizzativo, rinviando in particolare ai principi previsti dalla Parte Speciale 2 dedicata ai reati societari (art. 25 ter d.lgs. 231/01).

PRESIDI PREVENTIVI ADOTTATI

Per ciò che concerne le citate aree di rischio e le relative attività sensibili, EPCLF Spa ha predisposto una serie di misure preventive, specifiche e concrete. Tra queste, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano:

- la diffusione del Codice Etico e del Modello Organizzativo e rispetto dei principi ivi contenuti;
- l'adozione e attuazione di specifiche procedure;

- l'adozione e la diffusione di "comunicazioni organizzative" che descrivono responsabilità e compiti delle varie funzioni e garantiscono un aggiornamento dinamico dell'organigramma;
- l'adozione di un sistema di market abuse regulation;
- l'attuazione di un piano di audit svolto da un consulente esterno.
- .

REPORTING VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Attraverso gli appositi canali dedicati:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV;
- chiunque venga a conoscenza di violazioni delle procedure interne adottate in materia dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV.

In particolare l'OdV dovrà immediatamente essere informato di eventuali audit eseguiti in materia.